

Mediazione, niente gratuito patrocinio se si trova l'accordo

Il “**gratuito patrocinio**” non si applica al procedimento di **mediazione** qualora la **controversia si risolva con l'accordo**. Ciò significa che la parte assistita dall'avvocato che all'esito della mediazione sia pervenuta a una composizione della lite non ha diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

È la conclusione cui giunge il tribunale di Tempio Pausania con l'ordinanza del 19 luglio 2016 (presidente Cucca, estensore Pastori) secondo il quale in mancanza di espressa previsione legislativa non è liquidabile a carico dell'erario il compenso del difensore per l'attività svolta in mediazione senza la successiva instaurazione di una fase contenziosa giudiziale.

Il Tribunale nel richiamare la giurisprudenza di legittimità precisa che «devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio» (Cassazione 24723/2011).

Secondo i giudici sardi quando al procedimento di mediazione non abbia fatto seguito un ordinario giudizio civile difetta proprio l'esecuzione «di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio» e ciò a prescindere dall'obbligatorietà ex lege della mediazione in talune materie.

Tale conclusione deriva dal fatto che la carenza di tale fase giudiziale derivante dall'intervenuto accordo mediativo fa ritenere che la mediazione «avrebbe potuto svolgersi in via informale tra le parti, senza l'indispensabile adesione a un organismo di mediazione e l'assistenza di un legale».

Con una valutazione a posteriori il Tribunale quindi conclude con un rigetto (pur consapevole del diverso orientamento espresso da altra giurisprudenza di merito e dell'effetto disincentivante che produce tale decisione) a causa della mancanza di una espressa previsione normativa.

Una ben diversa prospettiva interpretativa è stata invece sostenuta nella nota pronuncia del Tribunale di Firenze del 13 gennaio 2015 che conclude con l'opposta soluzione partendo dallo spunto offerto dalla Cassazione che, pur non riconoscendo l'ammissione al gratuito patrocinio per l'attività stragiudiziale, ha aperto al riconoscimento delle attività svolte «in vista di una successiva azione giudiziaria» (Cassazione 9529/2013). La rilettura dell'articolo 75 del Dpr 115/2012 alla luce dei principi costituzionali nel sistema italo-comunitario delle fonti consente di ritenere che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, potendosi includere «la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Marinaro